

Sovraffollamento e condizioni detentive inumane o degradanti, a dieci anni dalla sentenza *Muršić c. Croazia*

di Francesco Picozzi

Abstract: *Overcrowding and inhuman or degrading detention conditions: ten years after the Muršić v. Croatia judgment* - This article examines the evolution of the case law of the European Court of Human Rights on prison overcrowding and inhuman or degrading treatment, ten years after the landmark Grand Chamber judgment in *Muršić v. Croatia* (2016). Firstly, the study traces the path from the Court's earliest interventions to the emergence of three interpretive conflicts concerning: the consequences of failing to meet the minimum floor space requirement, the identification of the relevant spatial threshold, and the method for calculating available space. Secondly, the analysis turns to the principles established by the Grand Chamber and assesses their consolidation in the subsequent decade of case law. The analysis extends to factors beyond the spatial dimension such as the adequacy of sleeping arrangements, exposure to passive smoking, and privacy in the use of sanitary facilities and it highlights the "holistic" yet not always consistent nature of the Court's assessment. Particular attention is devoted to the practical significance of this case law within the Italian legal order, in light of the dynamic reference contained in Article 35-ter of the National Penitentiary Act (Law no. 354 of 1975).

1115

Keywords: Prison; Overcrowding; Inhuman or degrading detention conditions; Muršić

1. Ragioni di una ricerca e delimitazione del campo di indagine

Il decimo anniversario della fondamentale sentenza *Muršić c. Croazia*¹, della Grande Camera della Corte EDU, induce a tornare sul tema del sovraffollamento carcerario quale fenomeno che, di per sé o unitamente ad altri rilevanti aspetti delle condizioni detentive, può comportare una violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti stabilito dall'art. 3 della Convenzione.

Per comprensibili ragioni, nel nostro Paese la sentenza *Muršić* è complessivamente meno nota di quella che affrontò il caso *Torreggiani e altri*². Quest'ultima, infatti, riguardando l'Italia, fu accolta da un ricco e prolungato dibattito dottrinale e segnò un momento di cesura nella storia del settore penitenziario, funzionando da innesco per una notevole serie di riforme legislative e organizzative. Tuttavia, è la pronuncia relativa al caso croato a presentare ben maggiore rilievo nell'evoluzione giurisprudenziale europea, avendo stabilito i principi fondamentali della materia, tuttora

¹ Corte EDU, n. 7334/13, *Muršić c. Croazia*, 20-10-2016.

² Corte EDU, nn. 43517/09 e altri 6, *Torreggiani e altri c. Italia*, 8-1-2013,

seguiti nelle sentenze strasburghesi. Come meglio si dirà, la Corte EDU – con la sua vasta giurisprudenza sull’art. 3 della Convenzione, originata da un grande numero di ricorsi di persone detenute negli Stati membri del Consiglio d’Europa³ – ha via via affinato le proprie regole di giudizio, sia pure seguendo un percorso non sempre lineare e talvolta caratterizzato da ripensamenti e contraddizioni⁴; proprio a partire dalla sentenza Muršić del 2016, si è maggiormente consolidata attorno ad alcuni fondamentali assunti. D’altronde, va tenuto presente che la definizione dei concetti di trattamenti inumani o degradanti è di derivazione esclusivamente pretoria ed è soggetta a una costante evoluzione nel tempo, poiché il testo scritto si limita alla loro enunciazione senza indicarne il contenuto⁵.

L’occasione di ricordare questo decennale si somma poi a ulteriori motivi di interesse per l’argomento. Invero, né i teorici né i pratici del diritto italiani possono ignorare il particolare valore cogente che per loro riveste l’interpretazione dell’art. 3 della Convenzione operata dalla Corte EDU. Ciò in virtù del rinvio mobile ad essa effettuato dall’art. 35-ter ord. penit., la cui peculiarità è stata da tempo evidenziata in dottrina⁶. In altri termini, nell’ordinamento interno l’individuazione del sovraffollamento carcerario e delle altre condizioni detentive che integrano un trattamento inumano o degradante è per intero stabilita dalle pronunce dei giudici internazionali, poiché «la violazione non è suscettibile di libero apprezzamento da parte del giudice nazionale», che «si deve muovere [...] obbligatoriamente all’interno della cornice delineata dalla giurisprudenza della Corte europea»⁷, senza potersene discostare neppure *pro homine*⁸. Tale tecnica legislativa è stata criticata in dottrina⁹ ed è foriera di problemi applicativi ancora di recente segnalati¹⁰, evidenziati anche dal consolidarsi di un orientamento

³ In dottrina, già da tempo si riconosce alla Convenzione EDU la caratteristica di «meccanismo più avanzato di accesso individuale alla giustizia internazionale»; così E. Cannizzaro, *Diritto internazionale*, Torino, 2014, II ed., 213.

⁴ Parla di «percorso giurisprudenziale contrassegnato da non poche incertezze» F. Graziani, *Le “nostre prigioni” a cinque anni dalla sentenza Torreggiani*, in *Foro Europa*, 2018, 2.

⁵ In tal senso, A. Di Stasi, *Introduzione alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali*, Milano, 2025, VI ed., 19-21.

⁶ Cfr. A. Lorenzetti, *Il sovraffollamento nel prisma costituzionale: fra tutele multilivello e soft law*, in A. Albano, A. Lorenzetti, F. Picozzi, *Sovraffollamento e crisi del sistema carcerario. Il problema “irrisolvibile”*, Torino, 2021, 14, che parla di «unicum nell’ordinamento interno».

⁷ M. Bortolato, *La tutela dei diritti dei detenuti*, in *Manuale di diritto penitenziario*, in F. Della Casa, G. Giostra (cur.), Torino, 2023, II ed., 128.

⁸ C. Cass. SU penali, sent. 24 settembre 2020, nr. 6551/2021.

⁹ In tal senso, A. Menghini, *Carcere e Costituzione Garanzie, principio rieducativo e tutela dei diritti dei detenuti*, Trento, 2022, 281 s.; S. Raffaele, *Il sovraffollamento carcerario e l’art. 3 cedu: note critiche sul labile confine tra “ordinaria amministrazione” e trattamento inumano e degradante*, in *Ordine internazionale e diritti umani*, 2023, 313, che auspica un intervento *de iure condendo*; nonché C. Naimoli, *Spazio minimo di detenzione, rinvio in bianco alla giurisprudenza della Corte EDU*, in *Diritto penale e processo*, 2023, 11, che parla di «atteggiamento rinunciatario della legge a fornire un parametro stabile cui ancorare l’accertamento delle condizioni detentive in violazione della norma convenzionale».

¹⁰ V., ad esempio, la questione ancora controversa nella giurisprudenza interna del computo della superficie occupata dal letto singolo C. cass., sent. 26 febbraio 2025 – 3

ermeneutico di legittimità contrastante con le regole di giudizio convenzionali – e, dunque, con l'art. 35-ter ord. penit. – proprio su una questione di centrale importanza quale il calcolo degli spazi detentivi disponibili¹¹. Cionondimeno – o, forse, anche per questo – resta assolutamente imprescindibile per il giurista italiano l'aggiornata conoscenza della casistica giurisprudenziale strasburghese¹².

A ciò aggiungasi il richiamo che la Corte di giustizia dell'Unione europea opera alla pronuncia della quale ricordiamo il decennale, ai fini della valutazione sulla sussistenza di un rischio di trattamento inumano o degradante in caso di esecuzione del MAE¹³.

In sintesi, dunque, appare di particolare interesse ripercorrere e analizzare la storia di questa lunga elaborazione per cercare di comprendere, da un lato, le sue linee evolutive di fondo, dall'altro, lo stato dell'arte in materia di sovraffollamento carcerario e rispetto dei diritti umani delle persone detenute.

2. I primi passi di un lungo e articolato percorso

Nella sua più risalente giurisprudenza, la Corte EDU era restia a riconoscere la violazione della Convenzione in base a doglianze concernenti le cattive condizioni materiali di vita all'interno delle strutture penitenziarie¹⁴, senza che queste fossero associate a «la volonté d'humilier le détenu»¹⁵. Il superamento di tale restrittiva impostazione, per opinione condivisa, viene collocato agli inizi del nuovo millennio, quando in un caso relativo alla Polonia¹⁶ la Corte stabilì che l'articolo 3 impone agli Stati di assicurare condizioni di detenzione conformi alla dignità umana¹⁷. Tale svolta aprì la strada all'idea che la «surpopulation carcérale sévère» potesse porre, di per sé, un problema di compatibilità con il divieto di trattamenti inumani e degradanti. Tuttavia, la Corte strasburghese evitò per lungo tempo «di

1117

aprile 2025, n. 12849, in *Foro it.*, 2025, 78, 378, con nota di F. Pennavaria, *Detrazione dello spazio occupato dal letto e contabilità del dolore: quando la dignità del detenuto si misura in metri quadri*.

¹¹ Sul punto, A. Lorenzetti, F. Picozzi, *Il sovraffollamento carcerario in Italia, ovvero della "manomissione delle parole"*, in A. Benucci, G. Bonari, V. Monaci, O. Paris (cur.), *Lingue, linguaggi e spazi: per una diversa visione del carcere e della mediazione*, Venezia, 2024, 57 ss.

¹² Nello stesso senso, A. Pulvirenti, *Art. 35-ter*, in A. Scalfati (cur.), *Commentario alla disciplina penitenziaria*, Pisa, 2025, a parere del quale tale obiettivo – «difficoltà di ordine linguistico a parte» – sarebbe ostacolato «dalla limitata intuitività del database ufficiale» della Corte EDU, p. 498.

¹³ Ci si limita ad accennare al punto, rinviando, tra gli altri, a S. Ruggeri, *Garanzie processuali ed evoluzione della cooperazione giudiziaria penale. riflettendo su procedimento, norma e situazioni giuridiche soggettive alla luce della giurisprudenza della CGUE in materia di mandato d'arresto europeo*, in *Ord. int. dir. um.*, 2025, 1, 48.

¹⁴ V. J.P. Duroché, P. Pedron, *Droit pénitentiaire*, Paris, 2016, III ed., 68.

¹⁵ F. Soudre, *Article 3*, in *La Convention européenne des droits de l'homme* (dir. L.E. Petitti, E. Decaux, P.H. Imbert), Paris, 1999, II ed., 171.

¹⁶ Corte EDU, n. 30210/96, *Kudla c. Polonia*, 26-10-2000, p.to 94.

¹⁷ In tal senso, *ex plurimis*, D. Ranalli, *Nuovi interventi della Corte europea dei Diritti dell'Uomo in materia di trattamento carcerario*, in *Rass. pen. crim.*, 2013, 2, 159.

fornire una misura precisa e definitiva dello spazio personale che deve essere attribuito a ciascun detenuto secondo la Convenzione»¹⁸, ritenendo la valutazione dipendente da «many relevant factors», come, ad esempio, la durata della privazione della libertà in condizioni negative, le possibilità di praticare esercizio all'aria aperta o la condizione mentale o fisica del detenuto¹⁹. Inoltre, all'incirca fino al 2009, la Corte pur affermando la regola di giudizio per cui la seria carenza di spazio detentivo può di per sé integrare la violazione dell'art. 3 CEDU, in particolare laddove il ricorrente disponga di una superficie media nella cella inferiore a 3 mq²⁰, in realtà aveva evitato di farne concreta applicazione, non assumendo tale criterio come esclusivo, ma soltanto in concorrenza con altri fattori.

È in tal senso indicativa una serie di condanne degli anni 2000-2009, riguardanti principalmente la Russia. Questi casi presentavano caratteristiche ricorrenti, poiché la costante disponibilità di uno spazio esiguo (in genere tra 0,5 e 2,5 mq)²¹ si combinava con più fattori aggravanti, quali:

- la permanenza prolungata in cella (spesso 23 ore al giorno)²²;
- l'insufficiente numero di letti e, dunque, la necessità di dormire a turno²³;
- le carenze igieniche²⁴ e le infestazioni di insetti²⁵ o di ratti²⁶;
- l'inadeguata ventilazione o illuminazione delle celle con luce o aria naturali²⁷;
- l'assenza di privacy²⁸, aggravata dalla presenza dei servizi igienici in cella²⁹;
- la costante illuminazione artificiale della camera detentiva³⁰ e il rumore provocato dall'elevato numero di persone presenti³¹;
- le particolari condizioni di vulnerabilità dei ricorrenti dovute alla presenza di patologie³², talora non adeguatamente trattate durante la detenzione³³, talaltra contratte a causa delle pessime condizioni igieniche della struttura³⁴.

¹⁸ A. Tamietti, M. Fiori, F. De Santis di Nicola, D. Ranalli, V. Ledri, *Note a margine della sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nel caso Torreggiani e altri*, in *Rass. pen. crim.*, 2013, 1, 50.

¹⁹ Cfr. Corte EDU, n. 36898/03, *Trepashkin c. Russia*, 19-7-2007, p.to 92.

²⁰ Corte EDU, n. 15217/07, *Alexsandr Makarov c. Russia*, 12-3-2009, p.to 93.

²¹ Ad esempio, Corte EDU, n. 62208/00, *Labzov c. Russia*, 16-6-2005, p.ti 43-49.

²² Corte EDU, n. 66460/01, *Novoselov c. Russia*, 2-6-2005, p.ti 40-46.

²³ Corte EDU, n. 6847/02, *Khudoyorov c. Russia*, 8-11-2005, p.ti 104-109.

²⁴ Corte EDU, n. 67253/01, *Babushkin c. Russia*, 18-10-2007, p.ti 40-51.

²⁵ Corte EDU, n. 63378/00, *Mayzit c. Russia*, 20-1-2005, p.ti 39-43.

²⁶ Corte EDU, n. 7064/05, *Mamedova c. Russia*, 1-6-2006, p.ti 61-67.

²⁷ Corte EDU, n. 62393/00, *Kadiķis c. Lettonia (n. 2)*, 4-5-2006, p.ti 51-56.

²⁸ Corte EDU, n. 62936/00, *Moiseyev c. Russia*, 9-10-2008, p.ti 121-127.

²⁹ Corte EDU, n. 6847/02, *Khudoyorov c. Russia*, 8-11-2005, p.ti 104-109.

³⁰ Corte EDU, n. 62393/00, *Kadiķis c. Lettonia (n. 2)*, 4-5-2006, p.ti 51-56.

³¹ Ad esempio, Corte EDU, n. 47095/99, *Kalashnikov c. Russia*, 15-7-2002, p.ti 97-103.

³² Corte EDU, n. 62208/00, *Labzov c. Russia*, 16-6-2005, p.ti 43-49.

³³ Corte EDU, n. 25664/05, *Lind c. Russia*, 6-12-2007, p.ti 58-63.

³⁴ Corte EDU, n. 63258/00, *Gagiu c. Romania*, 24-2-2009, p.ti 76-82.

Vi erano, altresì, casi nei quali lo spazio non sollevava di per sé profili problematici, ma la condanna del Governo era stata determinata dalle condizioni detentive, complessivamente molto negative, anche tenuto conto dei problemi di salute del detenuto ricorrente³⁵.

In sintesi, dunque, fino al 2009, nei ricorsi accolti dalla Corte di Strasburgo l'esiguità degli spazi disponibili nelle celle era sempre risultata fattore concorrente con altre condizioni detentive gravose.

3. L'automatica violazione dei diritti umani in caso di superficie inferiore ai 3 mq: la sentenza *Sulejmanovic c. Italia*

La sentenza *Sulejmanovic c. Italia* del 2009³⁶ rappresenta uno spartiacque nell'evoluzione giurisprudenziale sin qui descritta, poiché il ricorso del detenuto fu accolto unicamente in ragione dell'esiguità dello spazio disponibile.

In questo caso, infatti, i giudici di Strasburgo accertarono che le condizioni generali di vita all'interno del carcere di Roma "Rebibbia" non erano contrarie all'art. 3 CEDU, dato che il ricorrente godeva di significativa libertà di movimento – potendo permanere quasi 9 ore al giorno fuori dalla cella – e non si registravano problemi di riscaldamento, assistenza sanitaria o servizi igienici³⁷. Quanto al sovraffollamento complessivo dell'istituto penitenziario romano, questo non aveva «atteint des proportions dramatiques»³⁸; tuttavia, la superficie pro capite a disposizione del ricorrente era stata inferiore, talora anche di molto, allo standard ritenuto auspicabile dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura (CPT), che erroneamente il Collegio individuava in 7 metri quadrati³⁹.

A fronte di questa situazione concreta, la Corte, nel ricostruire i propri precedenti, ricordò di non avere potuto indicare la misura tassativa «de l'espace personnel qui doit être octroyé à chaque détenu aux termes de la Convention, cette question pouvant dépendre de nombreux facteurs»; tuttavia, sottolineò il fatto di avere ritenuto, in alcuni casi, la mancanza di spazio «tellement flagrant» da imporre, «à lui seul, le constat de violation de l'article 3». In queste ipotesi, di regola, la superficie individuale era inferiore a 3 metri quadrati. A ciò la Corte aggiunse che, in casi di sovraffollamento meno grave – come quelli di superfici pro capite comprese fra 3 e 4 mq – l'accoglimento del ricorso era dipeso dalla presenza di altre condizioni negative.

³⁵ Corte EDU, *Trepashkin c. Russia*, cit., p.ti 84-95, dove la violazione è determinata in ragione di «the cumulative effect of those factors».

³⁶ Corte EDU, n. 22635/03, *Sulejmanovic c. Italia*, 16-7-2009.

³⁷ Idem, p.ti 47-48.

³⁸ Idem, p.to 46.

³⁹ È interessante notare questa imprecisione, dovuta al fatto che la Corte richiama il Secondo Rapporto generale del Comitato, CPT/Inf (92) 3, p.to 43. Quest'ultimo indica lo standard per le camere di sicurezza individuali dei commissariati di polizia, così determinandolo: 7 mq di superficie, almeno 2 m di distanza tra le pareti e almeno 2,5 m tra il pavimento e il soffitto. Non si tratta, dunque, di criteri pensati per le celle a più posti degli istituti penitenziari, che il CPT, già all'epoca, aveva elaborato e sui quali si dirà fra breve.

Alla luce di questi principi, la situazione del detenuto Sulejmanovic venne ritenuta, di per sé sola, costitutiva «d'un traitement inhumain ou dégradant»⁴⁰, con riferimento al periodo di oltre due mesi e mezzo, durante il quale l'area media nella cella era stata di soli 2,7 mq; invece, per i periodi nei quali lo spazio era stato superiore ai 3 mq, l'insieme delle condizioni di vita detentiva fece escludere la sussistenza di una violazione dell'art. 3 della Convenzione.

Per quanto la Corte sostenesse di avere semplicemente seguito la propria giurisprudenza in materia, un'opinione dissenziente allegata alla sentenza evidenziava che nei precedenti richiamati nel caso Sulejmanovic – che abbiamo sinteticamente esaminato nel paragrafo precedente – la mancanza di spazio era sempre stata valutata insieme ad altre gravi carenze, senza dare luogo a condanne degli Stati per la sola disponibilità di una superficie media inferiore a 3 mq⁴¹. Sembra, dunque, possibile individuare nel 2009 l'anno in cui la Corte, discostandosi dai propri precedenti, inizia a considerare la disponibilità di spazi davvero minimi nella cella come un fattore di per sé sufficiente a determinare in maniera automatica e non refutabile la violazione dell'art. 3 CEDU⁴².

4. Il sovraffollamento come problema sistemico: i casi di Polonia, Russia e Italia (2009-2013)

Nello stesso periodo cominciò a evidenziarsi un ulteriore elemento di novità. Lo sviluppo della giurisprudenza convenzionale, infatti, iniziò a risentire del ripetersi di situazioni nelle quali la mancanza di spazio nelle celle costituiva un problema di carattere generale in alcuni Stati, che andava ben al di là dei casi singoli all'origine dei ricorsi⁴³. Da allora, la Corte ha cercato di affrontare in maniera più incisiva queste situazioni, utilizzando in non pochi casi la particolare procedura della “sentenza-pilota”⁴⁴, elaborata proprio per offrire un più rapido rimedio nella risoluzione di violazioni dei diritti di carattere strutturale e, allo stesso tempo, alleggerire il lavoro della Corte rispetto a ricorsi sostanzialmente ripetitivi⁴⁵. È importante, quindi, soffermarsi su tre vicende di quel periodo iniziale, tanto per osservare come la Corte intervenne sul sovraffollamento carcerario sistemico, quanto per segnalare, anche solo per cenni, alcuni ulteriori profili della giurisprudenza convenzionale sulle condizioni detentive.

⁴⁰ Corte EDU, *Sulejmanovic c. Italia*, cit., p.to 40-41.

⁴¹ *Opinione dissenziente del giudice Zagrebelsky, alla quale aderisce la giudice Jočienė*, allegata a Corte EDU, *Sulejmanovic c. Italia*, cit.

⁴² Nello stesso senso, M. Orlandi, *Detenzione (principi Cedu in materia di)*, in *Dig. disc. pen.*, Torino, 2013, VII agg., 213.

⁴³ Cfr. *Opinione dissenziente del giudice Pinto de Albuquerque*, allegata a Corte EDU, *Grande Camera, Mursic c. Croazia*, cit.

⁴⁴ Per una panoramica sul ricorrente impiego della procedura pilota nei casi di sovrappopolazione carceraria v. S. Turturro Pérez de los Cobos, *Las sentencias piloto del TEDH sobre los tratos inhumanos y degradantes en las cárceles europeas*, in *Eunomia. Rev. Cul. Leg.*, 2020, 18, 130-147.

⁴⁵ A. Cannone, *Violazioni di carattere sistemico e convenzione europea dei diritti dell'uomo*, Bari, 2018, 9-10.

Proprio al 2009 risalgono due sentenze riguardanti detenuti polacchi. In questi casi, pur con argomentazioni non sempre inequivocabili⁴⁶, i ricorsi furono accolti in ragione del problema, ritenuto centrale, dell'insufficiente spazio personale (inferiore a 3 mq), aggravato da ulteriori fattori negativi, quale, ad esempio, la possibilità di movimento fuori dalla cella limitata soltanto a un'ora al giorno⁴⁷. Inoltre, anche alla luce delle affermazioni della Corte costituzionale e di altre autorità statali, i giudici di Strasburgo svolsero considerazioni di carattere generale, da un lato, riconoscendo «la nature systémique du problème de la surpopulation carcérale en Pologne»⁴⁸, dall'altro, notando in modo negativo che la superficie per detenuto raccomandata dal CPT (in questo caso correttamente individuata in 4 mq) era superiore al minimo regolamentare polacco⁴⁹. Infine, la peculiarità del caso concreto offrì la possibilità di effettuare un *excursus* sui possibili rimedi (amministrativi o giurisdizionali) attivabili dagli interessati in caso di condizioni detentive incompatibili con l'art. 3, anche in relazione alla valutazione di ammissibilità del ricorso per il non *épuisement des voies de recours internes*⁵⁰.

Nel gennaio 2012, la Corte si pronunciò nei confronti della Russia, facendo espressamente ricorso a una sentenza pilota⁵¹. La Corte, infatti, in considerazione dei numerosi casi di condizioni detentive non rispettose della dignità umana⁵², oltre ad accogliere i singoli ricorsi, invitò le autorità russe ad adottare misure di carattere generale per risolvere il problema della sovrappopolazione, diffuso nelle carceri della Federazione⁵³. La sentenza, però, merita di essere ricordata soprattutto perché, per la prima volta, propose una griglia di tre criteri in base alla quale valutare la compatibilità delle condizioni detentive con l'art. 3 della Convenzione. Il c.d. *Ananyev test*, infatti, prevede: 1) la presenza per ogni persona di un posto individuale per dormire; 2) la disponibilità nella cella di almeno 3 mq di superficie pro capite; 3) una conformazione della camera tale da consentire di muoversi liberamente fra gli arredi. La Corte precisò che tali requisiti devono essere

⁴⁶ Per alcune considerazioni in proposito, si rinvia a F. Picozzi, *La densità detentiva sul piano sovranazionale*, in A. Albano, A. Lorenzetti, F. Picozzi, *Sovraffollamento e crisi del sistema carcerario*, cit., 72 s.

⁴⁷ Corte EDU, n. 17599/05, *Norbert Sikorski c. Polonia*, 22-10-2009, p.ti 137-139.

⁴⁸ Idem, p.to 132.

⁴⁹ Corte EDU, n. 17885/04, *Orchowski c. Polonia*, 22-10-2009.

⁵⁰ Corte EDU, *Norbert Sikorski c. Polonia*, cit., p.ti 111-123.

⁵¹ Corte EDU, n. 42525 e 60800/08, *Ananyev e altri c. Russia*, 10-1-2012.

⁵² La Corte constatò che le condizioni di detenzione in Russia avevano portato a più di 80 ricorsi accolti e a oltre 250 casi pendenti.

⁵³ Pur senza fornire suggerimenti circa le politiche penali e l'organizzazione del sistema penitenziario, cosa che avrebbe esulato dal proprio ruolo, la Corte ritenne opportuno attirare l'attenzione delle autorità russe su due questioni: da un lato, il rapporto esistente tra il sovraffollamento carcerario e l'eccessiva durata della custodia cautelare; dall'altro, la necessità di attuare misure e garanzie provvisorie tali da impedire il sovraffollamento delle carceri e migliorare le condizioni materiali di detenzione, ad esempio isolando i servizi igienici delle celle, rimuovendo le reti metalliche poste sulle loro finestre e aumentando la frequenza delle docce.

soddisfatti cumulativamente e che l'assenza di uno qualunque di essi genera una "forte presunzione" di trattamento inumano o degradante⁵⁴.

L'evoluzione della giurisprudenza di Strasburgo trovò poi nuovo slancio nella nota sentenza *Torreggiani e altri c. Italia* del 2013⁵⁵. Seguendo una *ratio decidendi* simile a quella impiegata nel caso *Sulejmanovic*, la Corte confermò la centralità nella propria argomentazione dell'esiguità dello spazio vitale. Da un lato, ribadì che il solo fatto di disporre di una superficie inferiore a 3 mq dà luogo a una violazione della Convenzione⁵⁶; dall'altro, precisò che ulteriori aspetti negativi delle condizioni detentive possono costituire circostanze aggravanti⁵⁷: alla luce di questi criteri, furono accolti i ricorsi di sette persone detenute, riguardanti le condizioni di vita all'interno di due istituti penitenziari. Va indicata, però, una peculiarità nel ragionamento della Corte. I ricorrenti, infatti, avevano condiviso per lungo tempo (tra 14 e 54 mesi) in tre persone celle di 9 mq; dunque, a rigore, una superficie pari e non inferiore a 3 mq in media. Tuttavia, la Corte aggiunse che «cet espace était par ailleurs encore restreint par la présence de mobilier dans les cellules»⁵⁸ e, alla luce di questa considerazione, ritenne che i ricorrenti avessero subito una grave mancanza di spazio, che rappresentava in sé un trattamento contrario alla Convenzione. Ulteriori elementi, come la prolungata mancanza d'acqua calda e l'insufficienza di luce e ventilazione in alcune celle, avevano poi cagionato ai ricorrenti «une souffrance supplémentaire»⁵⁹.

È interessante notare che la Corte ebbe l'occasione di ribadire il proprio orientamento in materia di onere della prova in questo tipo di procedimenti, affermando che, quando le versioni delle parti divergono sulla ricostruzione dei fatti rilevanti ai fini della decisione (come, ad esempio, la dimensione delle celle), il Governo non può limitarsi a contestare le allegazioni delle persone detenute. Queste ultime, infatti, si trovano in una posizione di particolare vulnerabilità, che non consente un'applicazione rigorosa del riparto dell'onere probatorio, essendo solo il Governo a disporre di prove essenziali, quali registri e planimetrie del carcere⁶⁰.

Anche nel caso *Torreggiani* la Corte adottò una sentenza-pilota, allo scopo di facilitare la risoluzione più rapida ed effettiva di un disfunzionamento sistemico lesivo di un diritto convenzionale⁶¹. In questa ottica, da un lato, diversamente dalla sentenza *Ananyev*, sospese per un anno la trattazione dei casi analoghi⁶²; dall'altro, invitò le autorità ad adottare

⁵⁴ Corte EDU, *Ananyev e altri c. Russia*, cit., p.ti 147-148.

⁵⁵ Corte EDU, *Torreggiani e altri c. Italia*, cit.

⁵⁶ Idem, p.to 68.

⁵⁷ A evidenziare tale profilo è stata la stessa Corte EDU, Grande Camera, *Muršić c. Croazia*, p.to 118.

⁵⁸ Corte EDU, *Torreggiani e altri c. Italia*, cit., p.to 75.

⁵⁹ Idem, p.ti 76 e 77.

⁶⁰ Idem, p.ti 71-75.

⁶¹ Idem, p.ti 87.

⁶² S. Teweleit, *Un nouvel arrêt pilote contre la Russie*, in *J. act. dr. int. eur.*, <https://revue-jadie.eu/article/view/212>, 2012, fa notare che la Corte non si ritiene obbligata a sospendere la trattazione dei casi pendenti. La sua valutazione sul punto tiene in

misure di portata generale per risolvere il problema, ricordando che, «lorsque l'État n'est pas en mesure de garantir [...] des conditions de détention conformes à l'article 3», va incoraggiato a ridurre il numero dei detenuti⁶³.

5. L'evidenziarsi di tre contrasti interpretativi

All'indomani della sentenza Torreggiani si diffuse, quantomeno nella dottrina italiana, la prematura convinzione che i principi affermati in tale sentenza fossero ormai consolidati nella giurisprudenza della Corte EDU⁶⁴. In realtà, nelle molteplici decisioni successive dei giudici di Strasburgo sul tema del sovraffollamento, emerse in maniera piuttosto chiara la presenza di contrasti interpretativi su tre importanti profili.

5.1 Le conseguenze del mancato rispetto della superficie minima

Il primo contrasto riguardava gli effetti giuridici del mancato godimento dello spazio vitale minimo da parte della persona reclusa. Alcune pronunce, infatti, come nel caso *Neshkov c. Bulgaria*, ribadivano il principio per cui «if inmates have at their disposal less than three square metres of living space, overcrowding must be considered so severe as to lead in itself, regardless of other factors, to a breach of Article 3 of the Convention»⁶⁵. Altre sentenze, invece, come *Varga c. Ungheria*, richiamavano un criterio di giudizio differente, ripreso dalla sentenza *Ananyev*, fondato sulla «strong presumption» in caso di insufficienza della superficie disponibile⁶⁶.

Vero è che il concetto di forte presunzione aveva dato luogo, negli anni, a problemi definitori in dottrina. Infatti, da un lato, vi era chi la considerava come presunzione non rovesciabile, poiché «la valutazione di altri aspetti della detenzione» sarebbe stata «utile non tanto a provare la violazione quanto piuttosto a misurarne la gravità»⁶⁷; d'altro lato, però, vi era chi – richiamando il peculiare linguaggio della Corte – distingueva la “forte presunzione” dalla “forte indicazione”, precisando che mentre la prima lascia presupporre una violazione dell'art. 3, salva la presenza «di fattori compensativi positivi», la seconda rappresenta un significativo indizio di violazione che si deve accompagnare ad altri elementi negativi per dare

considerazione tanto la concreta situazione del sistema penitenziario in esame quanto la natura intangibile del divieto previsto dall'art. 3.

⁶³ Corte EDU, *Torreggiani e altri c. Italia*, cit., p.to 94. In dottrina, sottolinea tale aspetto G. Sorrenti, *La densità delle carceri: dalle condanne della Corte EDU alla decisione della Corte costituzionale, fino al “seguito” legislativo interno*, in *Consulta on line*, 2014, 11.

⁶⁴ Cfr., ad esempio, F. Viganò, *Sentenza pilota della Corte EDU sul sovraffollamento delle carceri italiane: il nostro Paese chiamato all'adozione di rimedi strutturali entro il termine di un anno*, in www.penalecontemporaneo.it, 9 gennaio 2013, 1.

⁶⁵ Corte EDU, nn. 36925/10 e altri 5, *Neshkov e altri c. Bulgaria*, 27-1-2015, p.to 231.

⁶⁶ Corte EDU, nn. 14097/12 e altri 5, *Varga e altri c. Ungheria*, 10-3-2015, p.ti 74-77.

⁶⁷ V. D. Ranalli, *Recenti interventi della Corte Europea dei Diritti Umani: qualche spunto per riflettere sul sovraffollamento*, in *Rass. pen. crim.*, 2014, 3, 161.

luogo all'accoglimento del ricorso⁶⁸. In ogni caso, appariva chiaro che la “forte presunzione” non fosse sovrapponibile all'automatico accoglimento del ricorso per il solo mancato rispetto della soglia spaziale minima.

Alcuni esempi possono evidenziare meglio il rilievo di questa incertezza. Si pensi a una vicenda riguardante la Romania nella quale la persona reclusa aveva avuto a disposizione spazi compresi fra i 2,74 e i 2,76 mq, dunque quasi identici a quelli di Sulejmanovic. Tuttavia, la Corte non concluse automaticamente per la violazione dell'art. 3 CEDU, affermando di dover «tenir surtout compte de l'espace individuel accordé au requérant» e sottolineando come le informazioni del Governo non consentissero di comprendere quanto tempo la persona trascorresse fuori dalla cella⁶⁹; peraltro, come precedenti ai quali fare riferimento, la Corte richiamò alcuni casi nei quali la mancanza di spazio era stata elemento “centrale”, ma non esclusivo, per l'accoglimento del ricorso⁷⁰. Un simile ragionamento aveva trovato spazio in una coeva pronuncia, anch'essa concernente il sistema penitenziario romeno⁷¹. In entrambi i casi, tuttavia, il complesso delle condizioni detentive era tale da imporre comunque una condanna dello Stato convenuto.

5.2 L'incerta determinazione dello spazio minimo pro capite

Vi era poi un secondo elemento a dare luogo a contrasti nella giurisprudenza strasburghese, come emerse in particolare da una sentenza della I Sezione del 2015, relativa al caso *Muršić c. Croazia*⁷². In questa pronuncia, la Corte ritenne (a maggioranza) non violato l'art. 3 CEDU, nonostante il ricorrente avesse avuto a disposizione per circa 50 giorni non consecutivi, con un periodo di 27 giorni consecutivi, un'area inferiore a 3 mq.

La Corte, da una parte, evidenziò lo scarto minimo rispetto alla soglia di 3 mq (talvolta 0,20 talaltra 0,14 mq in meno), dall'altra, rilevò che si trattava di «occasional non-consecutive short periods». Inoltre, sottolineò che al ricorrente era stata garantita una sufficiente libertà di movimento, con la possibilità di trascorrere almeno tre ore al giorno al di fuori della cella, nonché una sistemazione in una struttura detentiva adeguata⁷³, reputando tali elementi sufficienti a compensare la forte presunzione di un trattamento inumano e degradante dovuta alla ristrettezza degli spazi detentivi.

⁶⁸ Cfr. A. Albano, *Prime osservazioni sulla sentenza 20 ottobre 2016 della Corte europea dei diritti dell'uomo in Muršić c. Croazia: un caso icastico*, in *Rass. pen. crim.*, 2015, 3, 160 ss.

⁶⁹ Corte EDU, n. 4704/11, *Dulbastru c. Romania*, 8-7-2014, p.to 34.

⁷⁰ Il riferimento è a Corte EDU, n. 53254/99, *Karalevicius c. Lituania*, 7-4-2005.

⁷¹ Si tratta di Corte EDU, n. 13054/12, *Bujorean c. Romania*, 10-6-2014, p.ti 28, 29 e 30, interessante anche sotto il profilo della valutazione di possibili elementi compensativi del grave sovraffollamento. Infatti, nel caso di specie, la persona detenuta disponeva di una superficie addirittura inferiore a 2 mq e inoltre versava in condizioni igieniche “precarie”. In tale situazione, comprensibilmente, la Corte affermò che un regime semi-aperto non può costituire di per sé una soluzione alla mancanza di spazio individuale.

⁷² Corte EDU, n. 7334/13, *Muršić c. Croazia*, 12-3-2015.

⁷³ Ivi, p.ti 63 e 68.

La pronuncia Muršić del 2015 suscitò disorientamento fra gli osservatori e talune critiche dottrinali⁷⁴, ma in realtà non aveva inaugurato un nuovo filone giurisprudenziale. Ciò veniva spiegato in modo molto chiaro in un'opinione dissenziente allegata alla sentenza⁷⁵, dove si evidenziava che nelle sentenze strasburghesi era incerta la superficie da individuare quale soglia minima. Infatti, oltre alle numerose pronunce sin qui richiamate, ove lo spazio vitale era stato individuato in 3 mq, ve ne erano altre che facevano riferimento al più ampio standard di 4 metri pro capite⁷⁶, in aderenza alle raccomandazioni del CPT⁷⁷. Combinando tale elemento di dubbio con l'incertezza concernente gli effetti giuridici della mancata disponibilità da parte del ricorrente dell'area minima, era possibile trarre almeno quattro orientamenti della Corte di Strasburgo fra loro incompatibili: a) la disponibilità di uno spazio inferiore ai 3 mq induce a ravvisare una "forte presunzione" di violazione dell'art. 3 CEDU; b) la disponibilità di uno spazio inferiore ai 3 mq integra automaticamente una violazione dell'art. 3; c) la disponibilità di uno spazio inferiore ai 4 mq viola in sé l'art. 3 CEDU; d) la disponibilità di uno spazio inferiore ai 4 mq crea una forte presunzione di trattamenti inumani e degradanti.

5.3 Il criterio di calcolo della superficie detentiva

⁷⁴ In tal senso, D. Ranalli, *Recenti interventi della Corte Europea dei Diritti Umani*, cit., 161; F. Fiorentin, *Il vaso di Pandora scoperto: la violazione dell'art. 3 CEDU per (mal)trattamenti detentivi tra accertamento "multifattoriale" e giurisprudenza europea. Appunti a margine della sentenza Corte EDU, 12 marzo 2015, Muršić c. Croazia*, in *Arch. pen. web*, 2015, 5, che – con linguaggio cinematografico – parlò di «tempesta perfetta» per gli interpreti interni; A. Pugiotto, *La parabola del sovraffollamento carcerario e i suoi insegnamenti costituzionalistici*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2016, 3, 1208, ad avviso del quale la sentenza del 12 marzo 2015 aveva «fin'anche rimesso in discussione l'unico [...] perno» della giurisprudenza convenzionale: «l'automatica violazione dell'art. 3 CEDU quando la superficie della cella è inferiore a quella di un fazzoletto di tre metri quadrati».

⁷⁵ *Opinione dissenziente del Giudice Sicilianos*, allegata a Corte EDU, *Muršić c. Croazia*, cit., p.ti 2-7.

⁷⁶ Oltre al già citato caso *Dulbastru c. Romania* del 2014, si veda Corte EDU, n. 22765/12, *Apostu c. Romania*, 3-2-2015, p.to 34.

⁷⁷ Secondo A. Tamietti, M. Fiori, F. De Santis Di Nicola, D. Ranalli, V. Ledri, *Note a margine*, cit., 56, il CPT aveva «penato ad adottare una linea comune» in materia di superfici delle celle degli istituti penitenziari; solo con il tempo, in singoli rapporti di visita e in raccomandazioni agli Stati – e non un rapporto generale – il Comitato stabilì degli standard minimi, seppur approssimativi che, in dottrina, venivano così riassunti: 6 mq per le celle singole, 9 mq per le doppie e 4 mq per detenuto per le celle multiple (J. Murdoch, *Le traitement des détenus: critères européens*, Strasbourg, 2007, 228). Anche in giurisprudenza si forniva una ricostruzione simile, cfr. Corte EDU, n. 58165/10, *Khuroshvili c. Grecia*, 12-12-2013, p.to 82, ove si chiarisce che «[e]n matière de surpopulation dans les prisons, la Cour note que les rapports généraux établis par le CPT n'indiquent pas explicitement le minimum d'espace personnel dont devrait disposer chaque détenu placé dans des cellules partagées. Il ressort toutefois des rapports nationaux du CPT et recommandations qui y sont faites aux Etats que le standard minimum souhaitable devrait être fixé à 4 m² par détenu».

La giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani era poi contraddittoria in ordine ai criteri di calcolo della superficie disponibile per ciascun detenuto e al rilievo dei mobili presenti all'interno della cella⁷⁸.

In alcune pronunce di quegli anni, infatti, si teneva conto dell'area totale della cella dividendola per il numero dei detenuti presenti, senza operare alcun tipo di detrazione per la presenza di arredi; ciò, ad esempio, era accaduto nella già citata sentenza Muršić del 2015, nella quale le condizioni materiali povere e inadeguate delle celle e il numero insufficiente di armadietti e sedie era stato lamentato dallo stesso ricorrente. D'altronde, è ragionevole considerare la presenza di arredamento come un elemento migliorativo rispetto all'antico modello della cella spoglia e degli oggetti collocati a terra⁷⁹.

Una diversa sfumatura era rinvenibile nella sentenza-pilota del 2013 Torreggiani, dove la Corte lasciava intendere che, pur non calcolando espressamente lo spazio al netto dell'arredamento della cella, attribuiva qualche rilievo a tale ingombro⁸⁰. In maniera simile, altre pronunce non operavano il calcolo della superficie netta, ma affermavano di voler «prendre en compte» la riduzione dello spazio dovuta ai mobili⁸¹.

In altri arresti, invece, si rappresentava che, per valutare se il ricorrente avesse goduto d'uno spazio rispettoso dello standard minimo, occorresse detrarre dalla superficie della cella tutte le aree ingombrate dagli arredi⁸² o, quantomeno, lo spazio occupato dai letti⁸³. In altri ancora, al criterio dei 3 mq veniva affiancato il requisito più elastico, in base al quale «la superficie complessiva della cella deve essere tale da consentire ai detenuti di muoversi liberamente tra gli arredi»⁸⁴. A complicare ulteriormente il quadro, vi erano precedenti nei quali il calcolo dello spazio era stato operato tanto al lordo quanto al netto del mobilio, senza però indicare quale fosse il criterio preferibile⁸⁵.

Anche l'area del bagno o dei sanitari aveva dato adito a dubbi, poiché in alcuni casi era stata calcolata nella superficie media pro capite, portando

⁷⁸ A. Albano-F. Picozzi, *Contrasti giurisprudenziali in materia di (misurazione dello) spazio detentivo minimo: lo stato dell'arte*, in *Archivio penale web*, 2015, 1, 13 ss.

⁷⁹ In senso analogo, Corte EDU, n. 73869/10, *G.C. c. Italia*, 22-4-2014, p.ti 81 e 82, così come, in precedenza Corte EDU, *Sulejmanovic c. Italia*, cit., p.ti 43 e 45. Ulteriori casi in tal senso: Corte EDU, *Dulbastru c. Romania*, cit., p.ti 10 e 34; nonché Corte EDU, *Norbert Sikorski c. Polonia*, cit., p.ti 23, 25, 134 e 135.

⁸⁰ Corte EDU, *Torreggiani e altri c. Italia*, cit., p.to 75; cfr. altresì quanto detto al paragrafo 4 di questo articolo.

⁸¹ Corte EDU, n. 6586/03, *Branduse c. Romania*, 7-4-2009, p.to 49, nonché Corte EDU, n. 24378/04, *Ciolan c. Romania*, 19-2-2013, p.to 44.

⁸² Corte EDU, n. 19548/04, *Cojoaca c. Romania*, 26-11-2013, p.to 33.

⁸³ Corte EDU, *Enache c. Romania*, cit., p.ti 16, 26 e 54, che operò la detrazione esclusivamente dello spazio occupato dai letti installati nella cella, senza chiarire compiutamente i motivi di tale selettiva deduzione, considerata la presenza di ulteriore mobilia.

⁸⁴ Corte EDU, *Ananyev e altri c. Russia*, cit., p.ti 145, 146, 147 e 148.

⁸⁵ Corte EDU, *Kadikis c. Lettonia (n. 2)*, n. 62393/00, 4-8-2006, p.to 52, nella quale si constata che «chacune des personnes détenues dans la cellule du requérant disposait habituellement d'un espace variant entre 1,2 et 1,5 m², ou même entre 0,5 et 0,6 m² si l'on ne compte que l'espace libre».

talora la Corte a respingere il ricorso⁸⁶. In altri casi, invece, era avvenuto il contrario e i servizi igienici annessi alla cella non venivano considerati come spazio detentivo disponibile⁸⁷.

In conclusione, dunque, sulla questione dello spazio detentivo, per tre importanti aspetti, non si era ancora formata una interpretazione univoca nell'ambito della giurisprudenza europea.

6. La Grande Camera riconosce e affronta le divergenze interpretative (2016)

Su richiesta del ricorrente, il caso *Muršić* è stato rinviato alla Grande Camera della Corte EDU, che si è pronunciata il 20 ottobre 2016⁸⁸. Molto attesa ai fini di una chiarificazione non più rinviabile, la sentenza ha affrontato espressamente i punti controversi, con un livello di approfondimento obiettivamente superiore rispetto alle precedenti, reso evidente, tra l'altro, da un'ampia rassegna dei diversi atti di diritto internazionale rilevanti in materia.

La Corte ha preliminarmente chiarito di voler individuare «les principes et les normes à appliquer» ai casi di possibili violazioni dell'art. 3 della Convenzione in relazione a «l'espace personnel alloué à un détenu»⁸⁹. A tal fine, ha prima ricapitolato i principi generali della sua giurisprudenza sul divieto di tortura e di pene o trattamenti inumani o degradanti, ricordando in particolare che per ricadere nel divieto di cui all'art. 3, un maltrattamento deve «atteindre un seuil minimum de gravité»⁹⁰.

Conseguentemente, riconoscendo la molteplicità di orientamenti presenti nella propria giurisprudenza, la Grande Camera si è concentrata sulle specifiche regole relative al sovraffollamento carcerario. In questa ottica, si è posta per primo l'obiettivo di stabilire quale sia «l'espace personnel minimum dont un détenu doit disposer» all'interno di una cella collettiva⁹¹. A questo proposito, allineandosi alla propria giurisprudenza maggioritaria, la Corte ha affermato che tale soglia deve essere di 3 mq⁹². In tal modo, si è fatto prevalere «l'intérêt de la sécurité juridique et de la prévisibilité», rispetto a una lettura in armonia con le norme del CPT⁹³, le quali, peraltro, erano state riepilogate e innovate solo pochi mesi prima. Tuttavia, tale mancata armonizzazione, oltre a non costituire un caso

⁸⁶ Si ricordano: Corte EDU, *Tellissi c. Italia*, cit., p.ti 38, 52 e 53; Corte EDU, n. 40146/11, *Kanakis c. Grecia (n. 2)*, 12-12-2013, p.to 91, nonché Corte EDU, *Norbert Sikorski c. Polonia*, cit., in particolare p.to 139

⁸⁷ Corte EDU, *Sulejmanovic c. Italia*, cit., p.ti 8 e 43. L'interessato fu assegnato in diverse celle della superficie di 16,20 mq ciascuna, alle quali era annesso un servizio igienico di 5,04 mq.

⁸⁸ Corte EDU, Grande Camera, *Muršić c. Croazia*, cit.

⁸⁹ Idem, p.to 91.

⁹⁰ Idem, p.to 97.

⁹¹ Ivi, p.ti da 103 a 113.

⁹² Ivi, p.ti 109-110.

⁹³ M. Larché, *Les fonctions des sources internationales dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme*, Paris, 2025, 283.

eccezionale⁹⁴, può essere considerata coerente con la diversità tra le funzioni svolte dalla Corte rispetto a quelle del Comitato⁹⁵. In ogni caso, la Grande Camera riconosce un rilievo alle regole elaborate dal CPT, affermando di voler esaminare con cura tutte le situazioni che non rispettano la soglia minima di 4 mq da quest'ultimo indicata; ma anche in questo caso, il richiamo non è del tutto preciso⁹⁶.

La Grande Camera ha poi considerato importante chiarire le modalità di calcolo dello spazio personale minimo all'interno delle celle a più posti, con particolare riferimento al rilievo da riconoscere ai mobili e alle installazioni sanitarie. Sul punto, i giudici hanno deciso di adottare il metodo usato dal CPT nelle visite agli istituti penitenziari⁹⁷, stabilendo che il calcolo della superficie totale disponibile nella cella «ne doit pas comprendre celle des sanitaires», ma «doit inclure l'espace occupé par les meubles»; in altre parole un calcolo al netto dei servizi igienici, ma al lordo della mobilia. Sembra così essere stato integrato e chiarito il secondo parametro del *test* elaborato nel 2012 dalla sentenza *Ananyev*, che individua in 3 mq la superficie minimale per ciascun detenuto, senza però precisarne il criterio di computo. La sentenza *Muršić* ha poi aggiunto un richiamo al terzo elemento dell'*Ananyev test*, affermando che «[1]'important est de déterminer si les détenus avaient la possibilité de se mouvoir normalement dans la cellule»⁹⁸.

La Corte ha quindi affrontato la questione delle conseguenze giuridiche dell'attribuzione a una persona detenuta di una superficie inferiore a quella ritenuta minimale. Il problema in questo caso era di stabilire se una tale situazione dia luogo, di per sé sola, a una violazione dell'art. 3 oppure ne

⁹⁴ Come fatto notare da P. Pustorino, *Art. 3, Commento all'art. 3 C.e.d.u.*, in S. Bartole, P. De Sena, V. Zagrebelsky (cur.), *Commentario breve alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, Padova, 2012, 82, «[1]a prassi del Comitato viene posta a fondamento delle argomentazioni della Corte, condizionando talvolta in modo decisivo le conclusioni adottate in sede giurisprudenziale, pur non mancando casi isolati nei quali la Corte si discosta dagli orientamenti del Comitato».

⁹⁵ La nota funzione preventiva, quindi rivolta al futuro del CPT, implica l'adozione di canoni protettivi desiderabili verso i quali occorre tendere, mentre la funzione giurisdizionale, quindi reattiva rispetto a una denunciata violazione dei diritti umani, della Corte EDU comporta parametri vincolanti: dal diverso tipo di funzione e di tutela dei due organismi deriva la differenza tra i loro parametri. Risponde a logica che gli standard auspicabili fissati dal meccanismo preventivo siano più elevati rispetto a quelli vincolanti del giudice della convenzione.

⁹⁶ A ben vedere, il documento intitolato *Living space per prisoner in prison establishments: CPT standards*, CPT/Inf (2015)44, 15 dicembre 2015, promuove un nuovo e più ampio "standard auspicabile": 6 mq nelle celle singole, ai quali vanno aggiunti 4 mq per ogni ulteriore posto, evitando di ricorrere a dormitori con più di quattro posti. Pertanto, 10 mq nelle doppie, 14 nelle triple e 18 nelle quadruple; il che significa 5 mq per persona nelle doppie, 4,66 nelle triple e 4,5 nelle quadruple. Ma è lo stesso Comitato, talora, a richiamare in modo impreciso il proprio standard riducendolo alla sola soglia minima di 4 mq nelle camere detentive multiple. Cfr., ad esempio, CPT, 31° *Rapporto Generale* (1° gennaio-31 dicembre 2021), Strasburgo, aprile 2022, p.to 102.

⁹⁷ È emblematico che la Corte adotti il metodo di calcolo usato dal Comitato proprio dopo aver sottolineato che quest'ultimo elabora standard superiori rispetto alla stessa Corte, svolgendo quindi una funzione di maggior protezione, che non può essere in alcun modo tacciata di voler comprimere le tutele delle persone ristrette.

⁹⁸ Corte EDU, Grande Camera, *Muršić c. Croazia*, cit., p.to 114.

costituisca soltanto una forte presunzione, in qualche modo suscettibile di essere superata da parte dello Stato convenuto in giudizio. A riguardo, la Corte ha preferito questa seconda opzione, precisandone il significato. Essa, infatti, ha stabilito che quando lo spazio pro capite in una cella a più posti è inferiore a 3 mq, «le point de départ de l'appréciation de la Cour est une forte présomption de violation de l'article 3»; tale presunzione deve essere intesa come forte, ma non irrefutabile⁹⁹. La Grande Camera ha deciso, dunque, di escludere il ricorso a un automatismo legato al numero dei metri quadrati, poiché la gravità di un cattivo trattamento dipende dalla valutazione dell'insieme delle condizioni di detenzione di ciascun caso concreto.

Quanto al criterio di prova, la Corte ha richiamato anche su questo punto la propria giurisprudenza consolidata, richiedendo che i ricorrenti forniscano «un récit détaillé et cohérent des circonstances dont ils se plaignent»¹⁰⁰. In presenza di una simile descrizione, è onere del Governo resistente fornire i documenti e le informazioni, di cui egli solo dispone, che possano eventualmente smentire le affermazioni della persona detenuta. In questo campo, poi, un rilievo specifico è riconosciuto alle informazioni provenienti dagli organi internazionali, come il CPT¹⁰¹.

Orbene, la presunzione, per quanto forte, presenta la caratteristica giuridica di poter essere confutata da parte del Governo resistente. Il Collegio dei 17 Giudici, dunque, si preoccupa di indicare con chiarezza quali siano gli elementi della vita intramuraria suscettibili di compensare la mancanza di spazio personale, precisando che – per riuscire a vincere la forte presunzione di violazione della convenzione – devono di regola essere tutti contemporaneamente presenti. Tali fattori compensativi possono essere così schematizzati:

a) le restrizioni in superfici inferiori a 3 mq, sono «courtes, occasionnelles et mineures»;

b) il detenuto dispone di una sufficiente libertà di circolazione e della possibilità di svolgere adeguate attività fuori dalla cella;

c) l'istituto penitenziario offre condizioni di detenzione nel loro complesso decenti, tali da non sottoporre il ricorrente a ulteriori circostanze aggravanti¹⁰².

Richiamando regole di giudizio già affermate in passato, la Grande Camera ha poi individuato altre due situazioni. La prima concerne casi nei quali lo spazio detentivo è inadeguato a causa della sovrappopolazione carceraria, ma non al punto di generare una forte presunzione di maltrattamento. Sono le ipotesi nelle quali il detenuto dispone di una superficie ricompresa tra 3 e 4 mq. In questi casi, per integrare la violazione dell'art. 3, l'esiguità dello spazio disponibile si deve accompagnare ad altri

⁹⁹ Corte EDU, G.C., *Muršić c. Croazia*, cit., p.ti 125-126.

¹⁰⁰ Idem, p.to 128-129, in proposito la Corte parla di «commencement de preuve d'un mauvais traitement».

¹⁰¹ Per una più ampia disamina dell'utilizzazione a fini probatori dei rapporti internazionali v. M. Larché, cit. 460. L'Autrice evidenzia come l'utilizzo di tali documenti sia tipico dei contenziosi che si fondano su allegazioni di atti di tortura o trattamenti inumani e degradanti. Il che non è sorprendente, in quanto «l'établissement de faits peut, dans ces affaires, s'avérer particulièrement complexe».

¹⁰² Ivi, p.ti 129 – 134.

gravi carenze delle condizioni materiali di detenzione (l'accesso al cortile passeggi, la disponibilità di aria e luce naturali, l'aerazione dei locali e la temperatura insufficiente o troppo elevata di questi, la possibilità di utilizzare i bagni in maniera riservata, il rispetto delle regole sanitarie e di igiene di base)¹⁰³.

Quando, invece, le persone private della libertà dispongono di più di 4 mq pro capite, allora non sussiste un problema dal punto di vista dello spazio; tuttavia, comprensibilmente, la violazione dell'art. 3 CEDU è ancora possibile se altri significativi aspetti relativi alle condizioni materiali di detenzione sono gravemente inadeguati¹⁰⁴. È, dunque, in queste due ultime ipotesi che la Corte recupera l'indicazione sulla superficie detentiva considerata auspicabile dal CPT, riconoscendole una precisa rilevanza giuridica.

Una volta operata tale ampia disamina, la Grande Camera effettua un riassunto dei principi e delle norme da impiegare ai fini dell'esame dei casi di sovraffollamento carcerario, passando poi ad applicare tali regole al caso concreto di *Muršić* e generando, in tal modo, un parziale rovesciamento delle conclusioni della pronuncia del 2015.

La Corte, infatti, ha ritenuto accertata la violazione dei diritti umani del ricorrente in relazione a un periodo di 27 giorni consecutivi durante i quali questo aveva avuto a disposizione solo 2,62 mq¹⁰⁵. Si è rivelata decisiva per tale esito l'adozione di un diverso criterio di computo della superficie disponibile all'interno della cella nelle due sentenze. Infatti, nel giudizio della Camera, il calcolo era stato operato tenendo conto anche del bagno, il che determinava – proprio nei cruciali 27 giorni consecutivi – uno scostamento assai modesto rispetto alla soglia dello spazio minimo. Dinanzi alla Grande Camera, invece, il computo al netto dei servizi igienici ha comportato una riduzione della superficie disponibile a soli 2,62 mq nel periodo in discorso¹⁰⁶. Questo divario rispetto al minimo dei 3 mq è stato ritenuto tale da non lasciare spazio a un ribaltamento della forte presunzione di violazione della Convenzione.

Al contrario, con riferimento ad altri 294 giorni, il ricorso non è stato accolto¹⁰⁷. Infatti, lo scostamento dalla superficie minima – che, peraltro, è stato ridottissimo, in quanto compreso tra 8 e 1 cmq – ha riguardato periodi di modesta durata, il che ha consentito alla Corte di valutare l'esistenza di fattori compensativi. Pertanto, benché il detenuto non avesse potuto lavorare, comunque godeva di una buona libertà di circolazione fuori dalla cella, con la possibilità di fare esercizi all'aperto, guardare la televisione e leggere libri della biblioteca; inoltre, le condizioni di detenzione nell'istituto penitenziario erano in linea generale decenti. Pertanto, la Corte ha ritenuto di trovarsi di fronte a una situazione che non eccede il livello inevitabile di sofferenza inerente alla detenzione.

¹⁰³ Ivi, p.to 139.

¹⁰⁴ Ivi, p.to 140.

¹⁰⁵ Ivi, p.to 172.

¹⁰⁶ Cfr. la tabella riportata in Corte EDU, Grande Camera, *Muršić c. Croazia*, cit., p.to 17, nella riga concernente il periodo che va dal 18 luglio al 13 agosto 2010. Si badi al confronto fra la superficie disponibile al lordo e al netto dei sanitari.

¹⁰⁷ Ivi, p.to 173.

7. Una sentenza contestata, ma all'origine di una giurisprudenza consolidata

La sentenza della Grande Camera è stata bersaglio di critiche, in quanto ritenuta espressione di un orientamento regressivo in materia di tutela delle persone ristrette. La scelta della superficie minima e la sua non inderogabilità¹⁰⁸, unitamente all'indicazione di un criterio di calcolo della area disponibile non particolarmente favorevole per il ricorrente¹⁰⁹, hanno portato a considerare le statuizioni dell'ottobre 2016 non in linea con la diffusa tendenza della Corte a interpretare l'art. 3 della Convenzione in modo da fornire una sempre crescente protezione dei diritti fondamentali. Inoltre, la presenza di alcune, argomentate, opinioni dissenzienti ha indotto taluni in dottrina a dubitare della capacità della sentenza *Muršić* di costituire un punto fermo per la giurisprudenza convenzionale successiva¹¹⁰. Così, ad oggi, non è stato. Anzi, conformemente alla funzione svolta dalla Grande Camera di risolvere contrasti interpretativi e fissare il tenore del precedente cui fare riferimento fino a che non sorga la necessità di ripensarlo¹¹¹, le regole di giudizio affermate nel 2016 sono state seguite dalle singole Camere nel decennio successivo. Anche perché i principi affermati nel caso *Muršić* sembrano recepire l'acuta critica dottrinale alla "banalizzazione" di un diritto fondamentale, non sospendibile nemmeno in caso di pericolo per la sicurezza dello Stato ai sensi dell'art. 15 CEDU¹¹².

¹⁰⁸ Cfr., in tal senso, P. Bernardoni, *Dalla Corte di Strasburgo nuovi criteri in materia di condizioni detentive ed art. 3 CEDU?*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2017, 1, 347, che, condivisibilmente, fa rilevare: «la grande camera sceglie anche di uniformarsi ai più bassi tra gli standard di tutela individuati dai vari orientamenti della giurisprudenza precedente: non solo individua la soglia di 3 mq come punto di riferimento per l'innescarsi della "forte presunzione" di violazione, ma adotta anche l'approccio secondo cui il mancato rispetto di tale soglia minima determini, appunto, una mera presunzione di violazione, superabile per effetto di fattori "compensativi"».

¹⁰⁹ In proposito v. M. Ruotolo, *Luci e ombre della sentenza Muršić*, in *dirittopenitenziarioecostituzione.it*, 24 novembre 2016, 2, il quale individua come novità negativa della pronuncia della Grande Camera il fatto di avere chiarito che «la superficie detentiva si calcola al lordo del mobilio, diversamente da quanto ritenuto da una parte della nostra giurisprudenza interna».

¹¹⁰ In dottrina, F. Graziani, *Le "nostre prigionie"*, cit., «le numerose opinioni dissenzienti allegate alla sentenza, pur non intaccandone il valore di precedente, non consentono di dire che la sentenza *Muršić* costituisca una tappa definitiva nell'evoluzione della giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani in tema di spazio detentivo minimo da accordare ai soggetti reclusi». Più netta, ma del tutto non condivisibile, l'opinione di G. Romeo, *Corte Edu, Sezioni Unite e spazio minimo della cella: un consolidamento solo apparente*, in *Dir. pen. uomo*, 2021, 6, 11 s., ad avviso del quale non sussisterebbe un orientamento consolidato in materia di spazio minimo della cella originato dalla sentenza *Muršić*.

¹¹¹ Sull'argomento si rinvia a V. Zagrebelsky, R. Chenal, L. Tomasi, *Manuale dei diritti fondamentali in Europa*, Bologna, IV ed., 2025, 63 ss., che, tra l'altro, precisano come solo alla Grande Camera spetti «la valutazione della necessità di un *révirement* giurisprudenziale».

¹¹² V. Zagrebelsky, *Allargare l'area dei diritti fondamentali non obbliga a banalizzarli*, in *Questione Giustizia*, 2015, 1, 40, secondo il quale, in sintesi, il desiderio della Corte di rafforzare la protezione dei singoli si è tradotto, talora, in «un abbassamento della soglia

Ne è risultato in tal modo affermato il ruolo della sentenza del 2016 quale punto di riferimento per i principi relativi tanto «à la surpopulation carcérale», quanto «aux facteurs susceptibles de compenser le manque d'espace personnel»¹¹³. Tuttavia, in questo lungo periodo, non sono mancati piccoli aggiustamenti, precisazioni e, forse, contraddizioni che meritano di essere evidenziate.

7.1 Le superfici detentive di riferimento

Con riferimento al primo dei due aspetti, quello della superficie detentiva minima, sembrano ampiamente rispettati i principi affermati nell'ottobre del 2016. In tal senso, fra le altre, va ricordata l'importante sentenza-pilota *Rezmiveş e altri c. Romania*, ove, senza possibilità di equivoco, la Corte, proprio richiamando *Muršić*, ha confermato che l'esigenza di una superficie di 3 mq per persona (incluso lo spazio occupato dai mobili ma non quello dei servizi igienici) in una cella collettiva deve rappresentare la norma minima di riferimento per apprezzare le condizioni di detenzione rispettose dell'art. 3 CEDU¹¹⁴. In seguito, anche molto di recente, l'orientamento giurisprudenziale affermato dalla sentenza *Muršić* è stato più volte richiamato con riferimento al rilievo da riconoscere ai casi in cui il ricorrente subisce un sovraffollamento di minore intensità, disponendo di superfici comprese fra i 3 e i 4 mq, oppure in cui beneficia di uno spazio adeguato, poiché superiore ai 4 mq. Sono, ad esempio, in tal senso le pronunce nei confronti dell'Estonia¹¹⁵, della Grecia, della Francia¹¹⁶ (in una importante

minima di gravità necessaria» per riconoscere una violazione dell'art. 3. Tuttavia, una volta dichiarata più facilmente la violazione, la Corte fatica a trarne le conseguenze: si limita a stabilire un indennizzo economico anziché imporre la cessazione immediata del trattamento inumano, consapevole sia del contenuto grado di sofferenza concretamente patita, sia del carattere massivo del fenomeno in numerosi Stati europei. «Una violazione dell'art. 3 “presa sul serio” richiederebbe una posizione rigida», che la Corte non si sente di assumere dopo averne abbassato la soglia.

¹¹³ Così Corte EDU, n. 20323/14, *Kanalas c. Romania*, 6-12-2016, p.to 33.

¹¹⁴ Corte EDU, nn. 61467/12, 39516/13, 48231/13 e 68191/13, *Rezmiveş e altri c. Romania*, 25-4-2017, p.to 77; v. altresì Corte EDU, nn. 37768/13 e 36467/14, *Sylla e Nollomont c. Belgio*, 16-5-2017, p.to 5, nel caso di un detenuto allocato con altre due persone in una cella di 9 mq, dotata di un lavabo e di servizi igienici; dividendo tale superficie per tre e detraendo lo spazio occupato dalle installazioni sanitarie la superficie personale è risultata inferiore alla soglia minima.

¹¹⁵ Corte EDU, nn. 23226/16, 43059/16, 57738/16, 59152/16, 60178/16, 63211/16 e 75362/16, *Nikitin e altri c. Estonia*, 29-1-2019, p.ti 159 ss.

¹¹⁶ Corte EDU, n. 9671/15 e 31 altri, *J.M.B. e altri c. Francia*, 30-1-2020, in part. p.to 254, ove la Corte testualmente «renvoie aux principes pertinents à appliquer pour l'examen des cas de surpopulation carcérale ainsi qu'à ceux concernant d'autres aspects des conditions matérielles de détention tels qu'ils se trouvent énoncés dans les arrêts *Muršić* et *Rezmiveş* et autres précités».

sentenza “quasi-pilota”¹¹⁷) e della Svizzera¹¹⁸ – nelle quali la sentenza del 2016 è stata sempre richiamata quale precedente cui fare riferimento per rinvenire i principi applicabili ai casi di maltrattamenti correlati al grave sovraffollamento carcerario.

Dunque, è rimasta ferma nella giurisprudenza convenzionale l’individuazione delle due soglie spaziali rilevanti (3 e 4 mq) e l’inquadramento giuridico delle tre situazioni correlate al loro rispetto; allo stesso modo non è mutato il criterio di calcolo dello spazio individuale disponibile (al netto dei sanitari, ma al lordo di tutto il mobilio)¹¹⁹.

7.1.1 Un problema nuovo: la rilevanza di ambienti diversi dalla cella ai fini del computo dello spazio pro capite

Si è sin qui più volte dato conto di come la Corte, anche nella sentenza *Muršić*, abbia elaborato le proprie regole di giudizio calcolando la superficie della sola cella, dando così per presupposto un diffuso modello di istituto penitenziario. Tuttavia, una recente pronuncia riguardante le condizioni delle carceri turche, gravemente sovraffollate a causa dei numerosi arresti operati a seguito del noto tentativo di colpo di Stato, ha offerto ai giudici di Strasburgo l’occasione di affinare le regole sull’individuazione degli ambienti di cui tenere conto per il calcolo della superficie intramuraria¹²⁰. In questo caso, infatti, la particolare conformazione architettonica della struttura detentiva ha indotto il Governo resistente a distinguere in modo preciso i seguenti quattro tipi di spazi: i locali dove sono collocati i letti, l’area comune interna, il cortile esterno e i servizi igienici¹²¹. Il che rende la sentenza di particolare interesse per l’osservatore italiano, alla luce della novella apportata nel 2018 all’art. 6, co. 2, ord. penit.¹²².

¹¹⁷ Così, J.P. Céré, *Surpopulation carcérale: l’arrêt «quasi-pilote» de la CEDH*, in *Act. Jur. Pén.*, Parigi, 2020, 03, 122 ss. Secondo A. Cannone, *Violazioni di carattere sistemico*, cit., 62, la sentenza “quasi-pilota” si caratterizza per l’identificazione di un problema sistemico e per l’indicazione di raccomandazioni di carattere generale, non nel dispositivo, ma nella motivazione della sentenza.

¹¹⁸ Corte EDU, n. 31623/17, *Bardali c. Svizzera*, 24-11-2020, p.to 52, per un esempio relativo a una disponibilità di spazio compresa fra i 3 e i 4 mq che, non accompagnandosi ad altre significative carenze nelle condizioni di vita intramuraria, ha portato i giudici a non ritenere violato l’art. 3 CEDU.

¹¹⁹ Esempio, da tutti questi punti di vista, la recentissima Corte EDU, n. 34994/22, *R.M. c. Francia*, 15-1-2026. Da un lato, infatti, la decisione è ordinatamente impostata distinguendo i periodi nei quali il ricorrente ha avuto a disposizione meno di 3 mq, tra i 3 e i 4 mq e più di 4 mq (p.ti 53-81); dall’altro, è chiaramente indicato in una tabella il metodo di computazione della superficie intramuraria (p.to 18 e 51).

¹²⁰ Corte EDU, n. 35614/19, p.ti 173-176, *İlder e altri c. Turchia*, 5-12-2023.

¹²¹ Idem, p.to 20.

¹²² Disposizione che recita: «2. Le aree residenziali devono essere dotate di spazi comuni al fine di consentire ai detenuti e agli internati una gestione cooperativa della vita quotidiana nella sfera domestica». Tale innovazione – ad avviso di F. Fiorentin, C. Fiorio, *Diritto penitenziario e giustizia riparativa*, Piacenza, 2023, 153 – «è volta alla realizzazione di spazi comuni, ispirati al modello del gruppo-appartamento e concepiti

Orbene, la Corte, in primo luogo, ha dato per scontato di dover computare l'area comune interna alla struttura nello spazio effettivamente disponibile; il che sembra una ragionevole applicazione dei principi sanciti nel caso *Muršič* (se si deve computare la superficie occupata dai mobili, a maggior ragione va inclusa un'area comune dove i detenuti vivono effettivamente durante la giornata). Altrettanto prevedibile è stata l'esclusione dal computo dell'area dei servizi igienici. Meno scontata, invece, la decisione relativa al rilievo della superficie del cortile annesso a ciascuna cella e liberamente accessibile da parte di ciascun detenuto, durante la giornata.

Sul punto, la Corte ha ammesso di trovarsi per la prima volta a dover risolvere una simile questione e, pur riconoscendo gli innegabili vantaggi di tale soluzione architettonica, si è pronunciata in senso negativo. I giudici, infatti, hanno stabilito che il cortile esterno, per quanto consenta di trascorrere del tempo alla luce e all'aria aperta, anche in ragione della variabilità delle condizioni meteorologiche, non va considerato al pari di un'area abitativa vera e propria nella quale le persone possono ripararsi, vivere e dormire¹²³. Certamente, però, la sua presenza costituisce un fattore significativo nell'ambito della valutazione sulle condizioni di detenzione.

7.2 Il sovraffollamento in relazione ad altri fattori: un criterio di giudizio “olistico”, ma elastico

Anche quanto agli ulteriori aspetti della vita detentiva – che, a seconda dello spazio personale disponibile, possono venire in rilievo come fattori compensativi (quando il ricorrente dispone di meno 3 mq), come elementi dei quali tenere conto insieme all'esiguità dello spazio personale (quando l'area è fra i 3 e i 4 mq) o come fattori da soli capaci di dare luogo a un trattamento lesivo della dignità umana (se ci si trova al di sopra dei 4 mq) – l'impostazione affermata nel 2016 appare piuttosto solida. Certo, trattandosi in questo caso di aspetti variegati e non riducibili a un'indicazione numerica, il discorso è più articolato. Anche per non abusare della pazienza del lettore, sembra utile concentrarsi su alcuni problemi di attualità, che emergono soprattutto in situazioni di affollamento delle strutture penitenziarie.

7.2.1 Il fumo passivo

Una questione problematica può, ad esempio, essere individuata nella organizzazione delle carceri in modo da garantire la convivenza fra fumatori e non fumatori. Si pensi alla costrizione a subire il fumo passivo. Pur non venendo riconosciuta quale situazione di per sé sola sufficiente a integrare un trattamento inumano o degradante, in più di una pronuncia, questa è stata presa in considerazione, insieme ad altri aspetti negativi della vita detentiva,

come nuclei che possono organizzarsi autonomamente» nell'espletamento di numerose incombenze di vita quotidiana».

¹²³ Idem, p.to 175, «they cannot be considered to constitute living areas in the sense of accommodation where people may shelter, live and sleep».

per valutare il raggiungimento della soglia minima di gravità¹²⁴. Più di recente, la questione è stata portata all'attenzione della Corte EDU anche in una prospettiva opposta: quella del possibile maltrattamento legato al divieto totale di fumo negli istituti penitenziari¹²⁵. La Corte, pur riconoscendo che l'interruzione forzata e brusca di un'abitudine al fumo di lunga data può causare sofferenza fisica e psichica, provocando un certo livello di stress e angoscia, ha però escluso nel caso concreto che questo disagio psico-fisico abbia raggiunto la soglia minima di gravità richiesta dall'art. 3 della Convenzione. Tuttavia, ha comunque ritenuto lesi i diritti fondamentali dei ricorrenti, dal punto di vista del rispetto della vita privata (art. 8 CEDU)¹²⁶.

Sia pure solo per cenno, merita di essere rilevato che un diverso inquadramento ai sensi della Convenzione EDU è foriero di significativi effetti nel nostro ordinamento interno. Invero, il rimedio c.d. compensativo, introdotto con il citato art. 35-ter ord. penit., è utilizzabile soltanto per violazioni dell'art. 3 CEDU; ne consegue che in capo al detenuto che richiede tutela risarcitoria rispetto a un trattamento contrario all'art. 8 residua soltanto la possibilità di attivare gli strumenti processuali generali.

7.2.2 Il materasso posato a terra

Un'altra questione critica è rappresentata dalla situazione in cui la persona detenuta, a causa del gran numero di presenze, non dispone di un vero e proprio letto, ma dorme su di un materasso collocato a terra. Si tratta di un'eventualità che si verifica piuttosto di frequente in situazioni di sovraffollamento carcerario; il problema che si è posto è se ciò, di per sé o congiuntamente ad altri elementi, violi il divieto di trattamenti inumani e degradanti. Ricordiamo, infatti, che il noto "*Ananyev test*" del 2012 prevede che ogni detenuto deve disporre di un posto letto individuale nella cella¹²⁷.

La questione si è posta nella sentenza *Yasak* del 2024, concernente la già citata situazione degli istituti penitenziari turchi, nella quale la Corte ha svolto un ragionamento abbastanza articolato¹²⁸. Da una parte, ha ribadito che è certamente imprescindibile che ciascun detenuto disponga di un posto letto individuale all'interno della propria cella; infatti, costringere il ricorrente a dormire per lunghi periodi su di un materasso collocato direttamente sul pavimento non è conforme alla regola elementare «un détenu, un lit», stabilita dal CPT e dalla sentenza *Ananyev c. Russia*. D'altra parte, però, la Corte ha anche ricordato che, nei casi in cui aveva concluso per la violazione dell'art. 3 in ragione, tra l'altro, delle condizioni inadeguate del giaciglio, aveva tenuto conto dell'insieme delle circostanze; tanto è vero

¹²⁴ Corte EDU, *Sylla e Nollomont c. Belgio*, cit., p.to 35 ss. e in particolare 41. Letteralmente, «la combinaison d'un régime pauvre en activités extérieures à la cellule, et au sein de la cellule, de l'exposition au tabagisme passif ainsi que du manque d'intimité dans l'usage des toilettes».

¹²⁵ Corte EDU, n. 17982/21, *Vainik e altri c. Estonia*, 4-11-2025.

¹²⁶ Sul punto v. le osservazioni di M. Savio, *Divieto assoluto di fumo nelle carceri estoni e diritto al rispetto della vita privata*, in *Giur. it.*, 2026, 1, 28-29.

¹²⁷ Corte EDU, *Ananyev c. Russia*, cit., p.to 148.

¹²⁸ Corte EDU, n. 17389/20, *Yasak c. Turchia*, 27-8-2024.

che non ha «jamais constaté une violation de l'article 3 pour la simple raison qu'un détenu a dû dormir sur un matelas posé à même le sol». In ragione di queste premesse, la Corte, pur dichiarandosi preoccupata per l'inadeguatezza del posto letto, ha escluso la violazione dell'art. 3 CEDU. Secondo i giudici, infatti, questo elemento, preso isolatamente o congiuntamente ad altri aspetti materiali del caso concreto, non ha sottoposto il detenuto a un'angoscia o a prove di intensità superiore al livello inevitabile di sofferenza inerente alla detenzione.

A chiosa di quanto stabilito dalla sentenza *Yasak*, sembra che la regola del test *Ananyev* si riferisca solo ai più gravi casi nei quali i detenuti sono costretti a dormire a turno e non a quello in cui il ristretto dispone di un posto letto individuale, per quanto inadeguatamente collocato. Anzi, pare che nella valutazione complessiva della situazione detentiva la collocazione a terra del materasso costituisca per i giudici un fattore negativo, ma non molto rilevante rispetto ad altri.

7.2.3 La riservatezza nell'utilizzo dei servizi igienici

Anche le modalità con le quali è possibile utilizzare i servizi igienici da parte dei detenuti costituiscono un aspetto importante nella valutazione delle condizioni di vita negli istituti penitenziari; aspetto che, non di rado, si intreccia con situazioni di elevata densità detentiva. A tale riguardo, è possibile notare un'evoluzione non priva di contraddizioni nella giurisprudenza convenzionale.

Nella sentenza *Szafrański c. Polonia* del 2015, la Corte ha esaminato il caso di un detenuto che, per un anno e otto mesi, era stato collocato in celle nelle quali i servizi igienici erano separati dal resto dell'ambiente soltanto da un divisorio in fibra di legno alto 1,20 m, privo di porta. Pur riconoscendo l'insufficiente separazione, la Corte ha escluso la violazione dell'art. 3 CEDU, poiché tale carenza rappresentava l'unico elemento negativo in un contesto detentivo altrimenti adeguato: le celle erano illuminate, riscaldate e ventilate e il ricorrente aveva accesso ad attività fuori dalla cella. Tuttavia, i giudici di Strasburgo hanno riscontrato una violazione dell'art. 8 della Convenzione, ritenendo che le autorità non avessero adempiuto al proprio obbligo positivo di garantire un livello minimo di riservatezza al detenuto nell'uso dei servizi igienici¹²⁹. Un simile inquadramento giuridico è stato poi ribadito con una recentissima sentenza del 2026¹³⁰.

A una conclusione significativamente diversa è giunta la Corte nella sentenza *Petrescu c. Portogallo* del 2019. In questo caso, il ricorrente era stato detenuto per un periodo di trentasei giorni in una cella collettiva nella quale disponeva di oltre 4 m² di spazio personale; dunque, non si poneva alcun problema dal punto di vista della superficie disponibile. Nondimeno, per quanto il periodo interessato non sia stato lungo, la Corte ha affermato che la mancata separazione completa dei servizi igienici dal resto della cella –

¹²⁹ Corte EDU, n. 17249/12, *Szafrański c. Polonia*, 15-12-2015, in part. p.ti 27-29 e 39-41.

¹³⁰ Corte EDU, *R.M. c. Francia*, cit. p.to 80, ove si afferma che «Ce manque d'intimité, associé à la promiscuité, pendant plusieurs semaines, a porté atteinte à la vie privée du requérant dans une mesure qui excède les restrictions inhérentes à la détention».

qualificata come «inacceptable» – costituisce un elemento «à lui seul suffisant» per ravvisare un trattamento inumano e degradante contrario all'art. 3 CEDU¹³¹.

È interessante notare come entrambe le pronunce richiamino, quale precedente di riferimento, la medesima sentenza *Canali c. Francia*, traendone tuttavia conseguenze opposte. In *Szafrański*, la Corte legge il caso Canali come conferma della necessità dell'effetto cumulativo di più fattori negativi ai fini della violazione dell'art. 3; in *Petrescu*, il medesimo precedente viene invocato a sostegno del principio per cui la parziale separazione dei sanitari è, di per sé, inaccettabile in una cella collettiva. Tale divergenza rivela un'ambiguità non ancora compiutamente risolta nella giurisprudenza della Corte e conferma, una volta di più, il carattere non sempre lineare dell'evoluzione giurisprudenziale in questa materia.

8. Spunti conclusivi

Come detto in apertura, questo studio prende le mosse dal decennale della fondamentale sentenza *Muršić contro Croazia* e si fonda su due assunti di base: da un lato, il rilievo pratico immediato, per il giurista italiano, della conoscenza della giurisprudenza convenzionale sul divieto di tortura e di trattamenti inumani o degradanti; dall'altro, la centralità, per la conoscenza di quest'ultima, della pronuncia della Grande Camera del 2016.

Giunti al termine di questa analisi, sembra ragionevole ribadire tali assunti e proporre al lettore alcuni spunti conclusivi, anche al fine di ulteriori riflessioni sul tema.

In primo luogo, i principi e le regole affermati dalla sentenza *Muršić*, in materia di sovrappopolazione carceraria e condizioni detentive, sono oggi consolidati – quantomeno nelle linee fondamentali – come il decennio successivo di giurisprudenza in materia ha confermato.

Tale consolidamento, tuttavia, non ha impedito il permanere o il nascere di circoscritte zone di incertezza — come il contrasto *Szafrański/Petrescu* sui servizi igienici — che dimostrano come l'evoluzione pretoria non sia conclusa.

Di tale evoluzione il rinvio mobile contenuto nell'art. 35-ter ord. penit. impone un monitoraggio permanente, poiché è l'interpretazione giurisprudenziale di Strasburgo — e non quella dei giudici nazionali — a determinare il “significato vivente” della norma interna, individuando i confini fra situazioni a tal punto gravi da violare l'art. 3 CEDU e situazioni di disagio o disservizio certamente non auspicabili, ma non altrettanto meritevoli di tutela, pena la ricordata “banalizzazione” di un diritto fondamentale e inviolabile.

Francesco Picozzi

¹³¹ Corte EDU, n. 32190/17, *Petrescu c. Portogallo*, 3-12-2019, p.to 112.

